



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FAUSTI

Seduta del 15/06/2021

FATTO

Nel ricorso, la Cliente afferma di aver stipulato nel novembre del 2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto (n. ***629), estinto anticipatamente nel marzo del 2018 alla scadenza della rata n. 49 di 120, quando non è stato riconosciuto l'importo dovuto per effetto dell'estinzione.

La cliente, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 2.379,85, calcolati in base a specifica tabella, oltre interessi dalla data dell'estinzione e spese legali per € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma:

- in occasione dell'estinzione anticipata, è stata restituita al cliente la somma di € 48,96, a titolo di ratei non maturati;
- di aver riscontrato il reclamo proponendo la definizione transattiva della controversia con la corresponsione della somma di € 752,06;
- che la c.d. sentenza *Lexitor* non ha superato la distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e non è applicabile nel nostro ordinamento, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito;
- che le commissioni di attivazione non devono essere rimborsate in quanto inerenti attività che si concludono con l'erogazione del prestito;
- che le commissioni di intermediazione sono state percepite dall'intermediario del credito intervenuto in contratto e, comunque, sono relative ad attività che precedono



l'erogazione del finanziamento;

- che le commissioni di attivazione e quelle di istruttoria non sono rimborsabili in quanto relative ad attività che precedono l'erogazione del prestito;
 - che, con riferimento alle commissioni di gestione non maturate, è stata restituita la somma di € 48,96, calcolata in base ai principi contabili internazionali, accettati dal cliente con la sottoscrizione del piano di ammortamento che prevede l'importo da rimborsare;
 - che deve essere, inoltre, respinta la richiesta di rimborso delle spese legali;
- In definitiva l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*; inoltre *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi"*.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

Pertanto, indefinitiva, il ricorso merita accoglimento secondo i seguenti prospetti:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.938,31	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	206,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/03/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,76%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	37,76%	169,91		169,91
Commissioni di attivazione (B)				741,60	Recurring	59,17%	438,78		438,78
Commissioni di gestione C				120,00	Recurring	59,17%	71,00	48,96	22,04
Costi di intermediazione (F)				2.793,38	Upfront	37,76%	1.054,74		1.054,74
Totale									1.685,47

L'importo da rimborsare non coincide con quanto richiesto dalla cliente, in quanto quest'ultima ha domandato il rimborso in base al criterio proporzionale per tutte le commissioni.

Gli interessi legali vengono riconosciuti, come da criterio uniforme e costante, a partire dal reclamo. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Infine, dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.685,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA